

## **PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dai Consiglieri regionali

**Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (*Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda*)**

---

**RELAZIONE DEI PROPONENTI**

**Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda)**

**Titolo I**

*Corpo Forestale della Sardegna e sue competenze*

**Art. 1**

*Ridenominazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda*

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (*Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda*), è ridenominato Corpo Forestale della Sardegna (C.F.d.S.).

2. Il Corpo Forestale è un corpo tecnico con funzioni di polizia; è struttura operativa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ed è organo di polizia regionale il cui ambito competenza è stabilito dal successivo art 4.

**Art. 2**

*Competenze tecniche*

1. Il Corpo Forestale esercita le competenze tecniche in relazione a:

- a) procedimenti relativi al vincolo idrogeologico;
- b) procedimenti relativi alla tutela della sughera;
- c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- d) tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- e) tutela della flora e della vegetazione;
- f) tutela dei pascoli montani;
- g) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale;
- h) difesa dei suoli dall'erosione;
- i) controllo dei semi e delle piantine forestali;
- j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell'inventario forestale;
- k) esecuzione di ricerche e studi, anche in forma consorziata, con organi di ricerca nazionali e internazionali sulle problematiche forestali e ambientali;
- l) quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- m) ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

2. In materia di dissesto idrogeologico il Corpo attua programmi, redige progetti e presta assistenza ai soggetti pubblici al fine di prevenire l'erosione, la perdita di fertilità e il sorrenamento e al fine di garantire la stabilità dei versanti.

**Art. 3**

*Competenze antincendio*

1. Nelle materie disciplinate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*), il Corpo forestale:

- a) redige il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- b) coordina le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e rurali;
- c) coordina i mezzi aerei regionali e nazionali attraverso le sale operative locali e quella regionale;
- d) esegue la perimetrazione delle aree incendiate, a beneficio dei comuni, ai sensi dell'art 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- e) esercita la prevenzione tramite la gestione di programmi informativi, di analisi e di studi del settore;
- f) coordina e gestisce la sperimentazione e i progetti di controllo della biomassa vegetale anche con l'uso del fuoco.

#### **Art. 4**

##### *Competenze di prevenzione, vigilanza e repressione*

1. Il Corpo forestale esegue l'attività di prevenzione e vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Corpo esercita le competenze di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria nelle seguenti materie:

- a) ambiente naturale,
- b) beni paesaggistici e culturali;
- c) caccia;
- d) pesca nelle acque interne e marittime;
- e) incendi;
- f) polizia forestale;
- g) polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche.

#### **Art. 5**

##### *Competenze di protezione civile*

1. Il Corpo forestale concorre all'attività di protezione civile con i propri mezzi e le proprie risorse umane.

#### **Art. 6**

##### *Competenze amministrative*

1. Il Corpo forestale:

- a) acquisisce i beni e i servizi necessari allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli precedenti;
- b) gestisce direttamente il personale del ruolo del Corpo e quello del ruolo regionale assegnato alle proprie strutture;
- c) gestisce direttamente le infrastrutture secondo i principi di economicità ed efficienza curandone l'eventuale acquisizione al patrimonio regionale, la necessaria manutenzione e, solo in via eccezionale, la locazione.

#### **Art. 7**

##### *Collaborazione con gli organi statali*

1. La collaborazione con gli organi statali nelle materie di competenza del Corpo forestale, comprese quelle relative all'attività di Polizia Giudiziaria, compresi gli oneri finanziari sono disciplinate d'intesa con lo Stato in armonia con quanto stabilito dagli articoli 4 comma 8 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4 (*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*) e 2 della Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (*Disposizioni nei vari settori di intervento*).

## **Titolo II**

### *Organizzazione del Corpo Forestale della Sardegna*

#### **Art. 8**

##### *Organizzazione*

1. Il Corpo deve essere organizzato in funzione dei compiti e degli obiettivi istituzionali e dei programmi operativi assegnati annualmente dalla Giunta Regionale.

2. Per questo fine deve avere un'organizzazione definita gerarchicamente e una struttura flessibile nelle sue articolazioni. Il personale deve essere sottoposto a una formazione interna continua e specialistica.

3. Il Corpo è organizzato in Comandi e Uffici interni secondo quanto previsto dall'art. 17 e seguenti.

#### **Art. 9**

##### *Organi del Corpo Forestale della Sardegna*

Sono organi del Corpo Forestale:

- a) il Comandante generale;
- b) il Vice Comandante;
- c) Comitato d'amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **Comandante generale**

1. Il Comandante generale

inserirà quanto previsto dagli art 23 e 24 della 31 adattando alla struttura)

2. Inoltre espleta le funzioni di datore di lavoro del personale assegnato al Corpo Forestale.

#### **Art. 11**

##### *Vice Comandante*

1. L'incarico di Vice Comandante è conferito a un ufficiale dirigente del Corpo che esercita una funzione di comando di un Comando centrale e che abbia diretto per almeno cinque anni un Comando Ripartimentale o un Servizio Ripartimentale del Corpo o un Comando Centrale o Servizio della direzione generale del Corpo. La nomina è disposta dalla Giunta regionale. Il Vice Comandante rimane in carica per XX anni.

2. In caso di temporanea assenza o vacanza del Comandante, il Vice Comandante assume le funzioni del Comandante generale. Limitatamente a questi periodi al Vice Comandante spetta un'indennità.

## **Art. 12**

### *Comitato d'amministrazione*

1. È istituito il Comitato d'amministrazione del Corpo Forestale cui spetta il compito di (precisare es. redazione dei piani operativi annuali interni, di approvazione del piano della formazione annuale, di progetti speciali, compiti di commissione di disciplina etc..... vedere cosa eventualmente definire nel regolamento).

2. Il Comitato d'amministrazione è presieduto dal Vice Comandante e da due ufficiali dirigenti nominati dal Comandante. Il Comitato d'amministrazione rimane in carica xx anni; il Comitato decadenza in ipotesi di cessazione o decadenza del Vice Comandante.

3. Ai membri del comitato non spetta alcun compenso al di fuori degli eventuali rimborsi spese.

## **Art. 13**

### *Organizzazione gerarchica*

1. Il personale del Corpo forestale è organizzato secondo le aree, le qualifiche e i gradi di cui al successivo art 22.

2. Il rapporto fra le varie aree, e al loro interno fra le qualifiche e i gradi, è gerarchico funzionale.

3. L'attribuzione degli incarichi negli uffici interni e nei comandi stazione o nelle basi navali deve seguire il criterio gerarchico.

## **Art. 14**

### *Ufficiali dirigenti i Comandi centrali*

1. inserire quanto previsto dagli art 23 e 25 della 31 adattandolo alla struttura

## **Art. 15**

### *Coordinatori degli Uffici interni*

1. inserire quanto previsto dalla 31 adattandolo alla struttura

## **Art. 16**

### *Comandanti delle Stazioni Forestali e delle Basi Navali*

1. inserire quanto previsto dalla 31 adattandolo alla struttura

## **Titolo III**

### *Struttura del Corpo Forestale della Sardegna*

## **Art. 17**

### *Comando generale*

1. È struttura dirigenziale di secondo livello del Corpo forestale della Sardegna un Comando generale con competenza di programmazione, indirizzo, assistenza e controllo.

2. L'incarico di Comandante generale è conferito a un ufficiale dirigente del Corpo che abbia diretto per almeno sette anni un Comando Ripartimentale o Servizio Ripartimentale del Corpo o un Comando Centrale o un Servizio della direzione generale del Corpo. La nomina è disposta dalla Giunta regionale. Il Comandante Generale rimane in carica per XX anni e può essere confermato per due volte.

3. Il Comandante generale dispone di una struttura non dirigenziale costituita da uno più uffici interni con compiti di segreteria.

## **Art. 18**

### *Comandi centrali*

1. Sono Comandi centrali le strutture dirigenziali di primo livello del Corpo alle dirette dipendenze del Comando Generale che esercitano le seguenti funzioni tecniche e amministrative:

- a) Tecniche;
- b) Antincendio;
- c) studio e ricerca nelle materie di competenza, educazione ambientale;
- d) indirizzo e assistenza alla vigilanza;
- e) esercizio delle funzioni sul procedimento sanzionatorio degli illeciti amministrativi;
- f) acquisizione di beni e servizi;
- g) gestione delle risorse umane;
- h) gestione delle infrastrutture;
- i) scuola forestale e formazione continua del personale.

2. Le funzioni sopra elencate devono essere accorpate per omogeneità secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Sono, inoltre, Comandi centrali alle dirette dipendenze del Comando Generale le strutture territoriali dirigenziali di primo livello, denominate Comandi Ripartimentali, con sedi nei centri di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania.

4. Le strutture sono definite in numero, sedi e competenze territoriali con deliberazione della Giunta Regionale.

5. L'incarico di comando delle strutture dirigenziali di primo livello è conferito a un ufficiale dirigente del Corpo selezionato tramite le modalità del successivo art. 23.

## **Art. 19**

### *Uffici interni*

1. Nell'organizzazione dei Comandi, sono uffici interni di secondo livello le unità organizzative a carattere vicedirigenziale con funzioni tecniche e amministrative. L'incarico è conferito dal Comandante generale su proposta del Comandante del Comando centrale.

2. Sono inoltre uffici interni di primo livello le strutture operative quali i nuclei specializzati e le unità operative interne ai comandi.

3. Il numero e la dislocazione degli uffici interni sono istituiti con provvedimento dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente.

## **art. 20**

### **Stazioni forestali e le Basi Navali**

1. Le Stazioni forestali e le Basi Navali sono strutture dipendenti dai Comandi Ripartimentali e sono istituite con deliberazione della Giunta Regionale. Il numero, la collocazione e la giurisdizione territoriale devono seguire criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale e culturale.

2. Alla locazione di edifici da adibire a Stazione Forestale o Base Navale si può ricorrere solo in casi eccezionali.

## **Titolo IV**

### *Personale del Corpo Forestale della Sardegna*

## **Art. 21**

### *Compiti del personale*

1. Il personale del Corpo Forestale espleta le mansioni nelle materie di competenza ed esercita i compiti di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale nelle materie di cui agli articoli 2 e seguenti oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297.

## **Art. 22**

### *Organizzazione del personale*

1. Il personale del Corpo Forestale è organizzato secondo le seguenti aree:

- a) area ufficiali: comprendente le qualifiche di ufficiale, ufficiale superiore e ufficiale dirigente;
- b) area guardie e sottufficiali comprendente le qualifiche di agente, assistente e sottufficiale.

2. All'interno delle qualifiche sono distinti i gradi che si distinguono per funzioni e livelli di responsabilità. I gradi sono identificati da simboli definiti da deliberazione della Giunta regionale.

3. Il personale presta la sua opera indossando l'uniforme funzionale all'attività da espletare o il Dispositivo di Protezione Individuale adatto alle attività specifiche. La foggia, i materiali e quant'altro sia necessario per definire tale uniforme deve essere definito con deliberazione della Giunta Regionale.

## **Art. 23**

### *Area ufficiali*

1. All'area ufficiali si accede mediante concorso pubblico disciplinato dal regolamento di cui al successivo art.29.

2. I passaggi di grado avvengono a cadenze temporali definite a livello contrattuale.

3. I passaggi di qualifica avvengono per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo art 29.

4. L'esame successivo al corso di formazione, previsto nel passaggio dalla qualifica da ufficiale superiore a ufficiale dirigente deve prevedere, fra le altre materie, l'accertamento psicologico dell'idoneità a espletare le funzioni di comando.

#### **Art. 24**

##### *Area Agenti, Assistenti e Sottufficiali*

1. All'area Agenti, Assistenti e Sottufficiali si accede mediante concorso pubblico disciplinato dal regolamento di cui al successivo art.29.

2. I passaggi di grado avvengono a cadenze temporali definite.

3. I passaggi di qualifica avvengono per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo art 29.

4. L'esame successivo al corso di formazione, previsto nel passaggio dalla qualifica da Assistente a Sottufficiale deve prevedere, fra le altre materie, l'accertamento dell'idoneità a espletare le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 25**

##### *Dotazione organica*

1. Introdurre disciplina

#### **Art. 26**

##### *Trattamento economico*

1. Introdurre disciplina prevedendo comparto separato.

2. Il contratto deve salvaguardare la specialità del servizio reso dal personale del Corpo forestale in particolare riguardo l'indennità di funzione, l'orario di lavoro, le modalità dei passaggi di grado, etc. precisare

#### **Art. 27**

##### *Sistema di valutazione*

1. Introdurre disciplina

#### **Titolo 5**

##### *Norme transitorie e finanziarie*

#### **Art 28**

Prima istituzione delle qualifiche del personale del Corpo Forestale della Sardegna e attribuzione dei livelli economici

1. Introdurre disciplina

**Art. 29**

*Regolamento del Corpo Forestale*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e al fine di rendere pienamente operative le disposizioni qui contenute, il Consiglio Regionale approva il Regolamento del Corpo forestale.

2. Il Regolamento, oltre quanto in precedenza previsto, deve prevedere:

a) I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso all'area Ufficiali e all'area Guardie e Sottufficiali;

b) I criteri da osservare nello svolgimento dei scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti dei corsi per i passaggi di qualifica;

c) Precisare ulteriori contenuti

**Art. 30**

*Abrogazione di norme*

**Art. 30**

*Copertura finanziaria*

**Art. 30**

*Entrata in vigore*